

tuzione le città metropolitane, a condizione però che non si verifichi una sovrapposizione alle province sullo stesso territorio e a condizione che si tratti effettivamente di metropoli, quindi di pochissime città metropolitane.

Purtroppo, Presidente, vi è troppa confusione procedurale. La Commissione, quando oggi ha discusso sugli emendamenti e sui principi, non sapeva che saremmo stati chiamati a pronunciarci anche su questo. Sarebbe stato meglio procedere attraverso l'esame degli emendamenti presentati dalla Commissione e dai colleghi. Infatti, rischiamo di votare un principio prima di aver definito quale sia esattamente la funzione delle province.

Le chiedo, infine, signor Presidente, di poter votare l'ultimo comma dell'emendamento 55.121, poiché in esso viene fornita una definizione particolare del ruolo e delle funzioni delle province, questione che ritengo debba essere sottoposta al voto dell'Assemblea nel momento in cui ciò sarà possibile.

VINCENZO CERULLI IRELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO CERULLI IRELLI. Signor Presidente, intendo chiarire che la città metropolitana è l'ente di governo dell'area metropolitana. Come si configurerà tale ente di governo sarà questione che affronteremo successivamente. Pertanto, se il Presidente me lo consente, non è detto che si verificherà ciò che lui ha prima affermato, cioè che la città metropolitana coinciderà con un solo comune. Potrà essere benissimo, come peraltro si era previsto nella legge n. 142, che nell'ambito della città metropolitana vivano i comuni metropolitani. Dunque, è tutto da definire. Ora si tratta solo di decidere se, accanto alle province, come ente di governo dei territori ad alta conurbazione vogliamo prevedere l'ente che definiamo città metropolitana (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Paolone. Ne ha facoltà.

BENITO PAOLONE. Signor Presidente, intervengo in dissenso per chiarire meglio un aspetto. Qui non possiamo giocare ad ingannarci: o il comune deve governare l'area metropolitana e in tal caso dobbiamo stabilire che un comune può governare trenta comuni limitrofi (perché ci sono comuni, in numero di trenta, che fanno comunque parte dell'area metropolitana), oppure vogliamo giocare intorno a questo discorso della città metropolitana, dell'area metropolitana e della provincia (che, laddove c'è la città metropolitana, non ha motivo di esistere), per eliminare un principio che poco fa è passato con il voto della Camera, secondo il quale la provincia è un ente costituzionalmente riconosciuto. Allora, non è qui il problema. La città metropolitana presenta determinati vantaggi ed ha determinati compiti, ma l'area metropolitana su cui insistono trenta comuni non può essere governata da un comune, che conseguentemente dovrebbe assumere altra struttura, altri mezzi, altra forma, altra impostazione: in tal caso, avremmo eliminato le province, oppure, stabilito che le città metropolitane debbono essere, appunto, delle metropoli, non devono diventare quindici o venti. Tra poco, infatti, succederà questo, considerato il fenomeno dell'inurbazione. Allora, una cosa è la città metropolitana, una cosa è l'area metropolitana ed un'altra cosa è il tentativo di giocare su questi due elementi per ottenere, attraverso la città metropolitana, il risultato che non si è ottenuto un attimo fa con un voto che ha sancito la validità della provincia. Questo è il problema fondamentale che va chiarito, non si può votare senza aver fatto luce su questo aspetto: sareste dei furbi, non degli intelligenti, perché aprireste altri conflitti, non so per quali giochi, in questo Parlamento!

DOMENICO COMINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO COMINO. Signor Presidente, il nostro gruppo ha già dichiarato la sua linea di voto, però gli interventi di alcuni colleghi mi esortano a parlare, proprio per dire: attenzione a quello che state facendo! Ravvedetevi in sede di voto, perché un principio costituzionale, nel momento in cui viene assunto, può rimanere lettera morta o può essere, caoticamente, « lettera viva ». Vi ricordo che la Costituzione del 1948 introdusse il principio costituzionale delle regioni e questo principio rimase lettera morta per 25 anni. Allora, se tanto mi dà tanto, potremmo anche inserire il principio delle città metropolitane e poi lasciarlo morire per altri venticinque o cinquant'anni, ma se questo rimanesse « lettera viva », cioè se al principio seguisse una qualche definizione o organizzazione delle città metropolitane, ciò costituirebbe un'impasse incredibile, per due motivi sostanziali. In primo luogo, si negherebbe nella Costituzione il principio di sussidiarietà, perché la stessa area verrebbe ad essere amministrata da due livelli di governo diversi. State andando verso la più sana pazzia costituzionale, se proseguite lungo questa strada! L'altro problema è che, costituzionalizzando le città metropolitane, neghereste il principio della dinamicità degli enti locali. Torino, negli ultimi anni, ha perso il 30 per cento della popolazione: come fate a definire una città metropolitana disancorandola dal principio di densità demografica? Nel momento in cui le inserirete nella Costituzione, dovrete poi mantenerle!

Allora, il fine ultimo che vi proponete non è quello di realizzare uno Stato snello che funzioni, ma di « incasinarlo », forse anche per dare un contentino al presidente D'Alema, per riconoscergli qualche potere di indirizzo sui lavori costituzionali! Ma alla fine i cittadini, e soprattutto i contribuenti padani, di questo Stato che voi state così formando non sapranno che farsene, state attenti!

Vi avvertiamo con serenità, ma esprimendo tutti i dubbi che ci vengono

dall'aver ascoltato questo dibattito (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

MASSIMO D'ALEMA, *Presidente della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO D'ALEMA, *Presidente della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali*. Credo che forse bisogna sdrammatizzare una discussione che ha preso una piega abbastanza sconcertante, perché in definitiva il Comitato, facendo propria una richiesta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, ma anche, a mio giudizio, raccogliendo una istanza di modernizzazione dell'impianto istituzionale del nostro paese, propone che si preveda in Costituzione una forma speciale — poi vedremo in che modo dovrà configurarsi — di autonomia, una configurazione particolare dei poteri per le grandi aree metropolitane del nostro paese, non dissimilmente da quanto avviene in gran parte dei paesi democratici del mondo. In questi grandi paesi, evidentemente, le grandi aree metropolitane sono in grado di svolgere funzioni amministrative e di governo che un piccolo comune non è in grado di svolgere. Evidentemente, configureranno un diverso rapporto tra l'area metropolitana, la provincia, la regione rispetto al rapporto che può avere un comune di duemila abitanti, che determinate funzioni amministrative ragionevolmente non è in grado di svolgere, mentre ragionevolmente in una grande area metropolitana possono essere direttamente svolte.

Ora, in che modo poi questo riconoscimento di uno statuto speciale dal punto di vista ordinamentale per le aree metropolitane dovrà tradursi nel concreto rapporto con i comuni limitrofi, con le province, lo vedremo successivamente. Qui si tratta di valutare se noi riteniamo che sia giusto che anche in Italia, come in tanti altri paesi, si preveda una particolarità ordinamentale per le grandi aree

metropolitane rispetto ai normali comuni oppure no. Vi sono colleghi che dicono che questo andrebbe bene, ma bisogna delimitare. Io condivido questo giudizio, ma evidentemente di questo discuteremo. Possiamo rinviare alla legge; possiamo stabilire un criterio; possiamo persino individuarle. Io sarei più favorevole a stabilire un criterio, perché ha una maggiore mobilità; per esempio, il numero di abitanti non sarebbe un criterio così assurdo.

Ma in questo momento non stiamo stabilendo il criterio e siccome, insisto su un punto, noi abbiamo deciso — a mio giudizio, qui si ravvisa anche l'opportunità di questa decisione — una procedura per cui il voto conclusivo su questo articolo lo daremo alla fine, avendo cioè sott'occhio il disegno complessivo, credo che in questo momento accettare il principio del riconoscimento di una specialità ordinamentale per le aree metropolitane non pregiudichi che poi alla fine un parlamentare possa dire: « io ero d'accordo, ma siccome voi volete che tutti i capoluoghi siano aree metropolitane, adesso non sono più d'accordo »; cioè noi abbiamo una libertà.

Allora, restituirei a questo voto il suo senso. Qui non stiamo decidendo quali devono essere le aree metropolitane, che rapporto debbono avere con i comuni limitrofi, e così via. Qui stiamo valutando se anche in Italia, come negli Stati Uniti e in tanti paesi del mondo, le grandi aree metropolitane debbano avere un ordinamento particolare rispetto ai normali comuni medi e piccoli: credo sia giusto che ce l'abbiano. Poi, il resto lo vedremo, con piena libertà di giudizio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Presidente, solo per un'ulteriore specificazione di quanto ha detto proprio adesso il presidente della Commissione. In effetti, non possiamo subordinare il principio che ci accingiamo a votare a seconda del modo in cui ciascuna parte vede questa prospettiva

della città metropolitana. Se noi votiamo il principio, questo significa soltanto l'inserimento nella Costituzione del concetto di città metropolitana, in una sua astrazione, perché poi dobbiamo specificare come questa città metropolitana dovrà essere articolata.

In primo luogo, mi pare che proprio ella abbia detto che dovrebbe essere composta da un solo comune. Questo è da vedere, potremmo anche avere una città metropolitana che comprenda in sé più comuni limitrofi. Dovremo poi vedere quali rapporti, anche di funzioni, devono essere stabiliti tra la provincia che resta e la città metropolitana, e tra la provincia e l'area precedente del comune.

Mi auguro che tutto questo venga specificato. Invito il relatore a presentare a tale riguardo un'ulteriore proposta sulla quale sia possibile confrontarci.

Per ora, abbiamo già detto, siamo favorevoli al principio da votarsi però soltanto nella sua astrattezza.

PRESIDENTE. Da questo complesso di interventi emerge con chiarezza che il punto da votare è se introdurre o meno la città metropolitana all'interno dei fattori costitutivi della Repubblica. Quali rapporti poi debbano esserci tra città e provincia, se ci debbano essere più comuni o meno comuni e quale disciplina, sono questioni che verranno poi riprese in seguito (*Commenti dell'onorevole Buontempo*)... Un attimo, onorevole Buontempo!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Presidente, intervengo in dissenso dal mio gruppo per due ragioni. Innanzitutto, per quanto attiene al discorso sul principio a cui si è fatto cenno debbo dire che esso non mi è chiaro. Intanto mi pare che vi sia un po' di confusione tra il discorso dell'area metropolitana ed il discorso della città metropolitana. Se il discorso della città metropolitana afferisce ad un livello di governo dell'area metropolitana, evidentemente l'esigenza che si ritiene di cogliere

e di elevare al rango costituzionale è quella di individuare fenomenologicamente e sociologicamente un'area il cui livello di governo per questioni, immagino, di efficienza, di razionalità e di funzionalità dovrebbe essere contemplato nella nostra Costituzione.

Sono convinto che l'idea di città non attiene esclusivamente ad un discorso di funzionalità, di efficienza e di razionalità; la città, infatti, attiene ad un discorso di storia, di tradizione, di cultura, ossia ad un radicamento nel territorio che mette insieme delle persone le quali si possono trovare anche dinnanzi ad un'esigenza di funzionalità, ma non per questo si ritrovano accomunate in un discorso di identità che attiene a quei fattori storici di cui parlavo prima.

Ritengo che se questa esigenza di mera razionalità debba essere soddisfatta, allora essa può senz'altro essere affidata ad un discorso di mera logica di legge ordinaria. Del resto, ciò era contemplato nei principi informativi della stessa legge n. 142.

Il discorso che sto facendo peraltro è confermato e confortato anche dall'affermazione che ho sentito fare, secondo la quale se si fa il discorso della città metropolitana bisogna allora abolire la provincia. Ma se bisogna abolire la provincia perché evidentemente ad essa si sovrappone la città metropolitana allora perché, mi chiedo, non affidare alla provincia (tuttora di rango costituzionale) la soddisfazione delle esigenze di razionalità, di efficienza e di funzionalità di cui parlavo prima?

Per tutte queste ragioni ed anche perché il mio partito ha una tradizione municipalista e sturziana, che considera la città come un insieme di comunità, voterò contro, a meno che non si stabilisca che si fa un discorso di area metropolitana, di carattere soltanto fenomenologico, anche se, per la verità ciò mi sembrerebbe un po' strano parlando di livelli di governo in Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal

proprio gruppo, l'onorevole Debiasio Calimani, alla quale ricordo che ha due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

LUISA DEBIASIO CALIMANI. Anzitutto rilevo la confusione che genera questo emendamento con l'articolo 56. Non dobbiamo dimenticare che già nel progetto di legge costituzionale che stiamo esaminando all'articolo 56 si dice che senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. Quindi è già presente l'area metropolitana! Ed invece questo emendamento parla di città metropolitana.

Se questa città, come qualcuno pensa, dovesse identificarsi con un comune, sarebbe ancor meno opportuno che essa sia sostitutiva della provincia. Si vedrà poi caso per caso (potranno essere una, tre o dieci). Volta per volta si definirà se, anche per l'ampiezza stessa che avrà, la città metropolitana o l'area metropolitana potrà identificarsi con la provincia stessa.

Sono questi i processi in formazione. Ad otto anni dall'approvazione della legge n. 142 non si è costituita ancora nemmeno un'area metropolitana. Comprendiamo, quindi, quali difficoltà ed anche quali diversità presentino fra loro. Pertanto ritengo che debba essere la legge ordinaria definire le questioni e che sia sufficiente l'articolo 56 (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rivolta. Lei interviene in dissenso dal suo gruppo?

DARIO RIVOLTA. Mi pare che il mio gruppo si sia espresso a favore delle città metropolitane.

PRESIDENTE. Sì, è così.

DARIO RIVOLTA. Allora intervengo in dissenso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per due minuti.

DARIO RIVOLTA. Signor Presidente, ho particolarmente apprezzato l'intervento dell'onorevole D'Alema, che potrei definire minimalista. Infatti, in poche parole, l'onorevole D'Alema ci ha invitati a cominciare ad inserire nella Costituzione l'espressione città metropolitana e di riflettere successivamente sul significato di tale espressione. In realtà, non ha usato esattamente questi termini, però il dibattito che si sta svolgendo ha proprio questo significato.

È vero, infatti, che abbiamo sentito parlare di città metropolitana. C'è stato chi ha sostenuto che la città metropolitana è *naturaliter* la fonte di governo dell'area metropolitana. In molti di noi vi è la sensazione che la città metropolitana altro non sia se non il passaggio preparatorio alla costituzione dell'area metropolitana, ma l'onorevole D'Alema ci ha detto di non discutere adesso, bensì successivamente su cosa sarà esattamente l'area metropolitana e su quali saranno i suoi poteri.

Posso essere d'accordo sul principio e posso comprendere le argomentazioni che ha addotto, facendo riferimento alle esperienze di altri paesi del mondo che dimostrano che vi è l'esigenza di costituire aree metropolitane con ordinamenti particolari, ma vorrei ricordare a questo proposito all'onorevole D'Alema che, ovunque vi siano tali realtà, si tratta di unità urbane con dimensioni ben diverse dalle città che abbiamo in Italia. Infatti, sono quasi sempre costituite da un numero di abitanti pari ad oltre il doppio di quelli delle più grandi città italiane.

Ad ogni modo, se proprio si vuol fare riferimento ad esempi stranieri, non dimentichiamoci che negli ordinamenti stranieri, per motivi storici, come è stato ricordato, esistono anche le città-Stato.

Tuttavia, se si tratta di inserire tale espressione, per ragioni di fondo, senza sapere neanche che cosa si va a votare, se si vuole solo aggiungere una parola alla Costituzione senza conoscerne il contenuto — perché questo è il portato dell'intervento minimalista dell'onorevole D'Alema — perché allora non inseriamo in

quest'articolo anche che i comuni, le città metropolitane, le comunità montane, le città marine — e chi ha più fantasia avanzi delle proposte — e le regioni sono enti autonomi? Poi vedremo quale contenuto dare a queste espressioni, ma dal momento che vogliamo inserire delle parole alle quali successivamente daremo un contenuto effettivo, già che ci siamo, per non far torto ad alcuno, aggiungiamo questi altri termini a iosa (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, credo che questi siano interventi di carattere regolamentare per capire cosa stiamo votando.

PRESIDENTE. È un po' chiaro, devo dire.

TEODORO BUONTEMPO. Abbiamo già votato il primo comma dell'emendamento D'Alema 55.121, con il quale abbiamo dato valenza costituzionale ai comuni. Infatti, abbiamo dato valenza costituzionale alla provincia ma anche ai comuni. Quindi, bisogna stare molto attenti perché, qualora successivamente volessimo individuare l'area metropolitana con più comuni, non è detto poi che quei comuni sarebbero obbligati ad appartenere ad un'area metropolitana.

In questo caso la sostanza incide sul singolo deputato nella decisione da prendere sul principio. Io sono favorevole al principio, però mi pongo il problema dell'area di Roma. Se la regione votasse per la costituzione di un'area comprendente l'intera provincia di Roma, sarei contrario perché diventerebbe un carrozzone. C'è l'ipotesi dei trenta comuni della prima fascia dell'*hinterland* romano, che mi sembra una proposta di buon senso. Vi è poi l'ipotesi di far coincidere l'area metropolitana con la sola città di Roma.

Potremmo decidere successivamente quali siano i poteri dell'area metropolitana, ma che cosa debba essere in termini territoriali incide nella scelta sul principio.

Secondo me (e questa dichiarazione vale anche per le occasioni analoghe successive), quando si intende dare valore di principio, la Commissione dovrebbe accompagnare la propria ipotesi con una breve relazione circa il percorso che si intende seguire, altrimenti come si fa ad accettare un principio al quale va assegnato un contenuto rispetto al quale un deputato può esprimersi in senso contrario?

Bisogna fare attenzione (non voglio con questo raccogliere la proposta dell'onorevole Tatarella) perché prima dovremmo discutere cosa ha da essere l'area metropolitana in termini di territorio, di ruolo e di funzioni e poi, quando si troverà l'accordo — secondo me maggioritario — su questo pacchetto, inserire il principio. Fare invece l'operazione inversa rischia di farci trovare di fronte all'ostilità dei comuni che proclamerebbero di avere la stessa valenza delle aree metropolitane. Cerchiamo prima di tutto di capire cosa intendiamo per evitare la corsa all'area metropolitana; quanto al principio, mi pare moderno, sacrosanto e giusto (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malavenda. Ne ha facoltà.

MARA MALAVENDA. L'andamento della discussione mi fa riflettere su un fatto. Mi sembra che qui si vada disegnando una Costituzione a maglie sempre più larghe, intendendo con tale espressione una Costituzione flessibile a tutte le esigenze, ai ripensamenti, alle opportunità e ai bisogni di quei poteri che daranno significati diversi ai contenuti, estendendo da una parte o dall'altra, a seconda delle esigenze, certi principi che si sommano gli uni agli altri e alla fine cozzano fra loro. Nel corso del dibattito più volte è stato

osservato che le modifiche al nostro esame mettono in discussione la prima parte della Costituzione per cui siamo costretti a difendere quei principi. Badate bene, non è che la prima parte della Costituzione ci piaccia tantissimo, innanzitutto perché sappiamo quanto negli anni quei principi siano stati tali solo sulla carta, siano diventati inesigibili per i lavoratori, per i cittadini e per i pensionati. Quello che si paventa, cioè quello che la discussione sta delineando, è un quadro ancora più pericoloso, secondo me, perché porta ad allargare sempre più queste maglie e a disegnare uno scenario che sarà, di volta in volta, tirato da una parte e dall'altra. Smettiamola con la modernità! Non pensiamo ad una Costituzione che ci faccia presentare solo con un bel biglietto da visita sul mercato dell'Europa dei forti (come abbiamo detto più volte)!

In passato in più occasioni si è tentato di mettere mano alla Costituzione: cominciò il Governo Craxi, non ce lo dimentichiamo!

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, onorevole Malavenda.

MARA MALAVENDA. Sì, semplicemente per ricordare che già allora fu costituita una Commissione bicamerale per la revisione costituzionale. Ma la memoria storica degli italiani non si ferma neanche al Governo Craxi per rammentare...

ROLANDO FONTAN. Non tanto, è ancora qui!

PRESIDENTE. Dal Governo Craxi in poi ne sono passati parecchi.

MARA MALAVENDA. Ancora qualche secondo, me lo consenta!

Mai opportunamente come in questo momento le pericolose derive a cui quel lavoro stava già portando allora, disegnando uno scenario che sinistramente apparteneva al progetto di rinascita democratica di matrice addirittura massonica rinvenuta tra i materiali...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Pezzoli. Ne ha facoltà.

MARIO PEZZOLI. Signor Presidente, credo che si correrebbe un grave rischio se elevassimo a rango costituzionale la città metropolitana, per poi successivamente individuare i criteri ed i parametri socio-economici che fissarono i relativi confini. Se così si facesse, infatti, si concretizzerebbero le preoccupazioni espresse prima dall'onorevole D'Alema e poi da altri colleghi sul fatto che successivamente si verificherebbe il proliferare di tali realtà. Condivido pertanto quanto affermato dall'onorevole Novelli quando ha sostenuto che si dovrebbe rimanere nell'ambito di quanto stabilito dalla legge n. 142, la quale aveva individuato in maniera ben precisa e ben ragionata (anche attraverso l'effettuazione di uno studio socio-economico del territorio), dove si sarebbe dovuto andare a costituire aree o città metropolitane, cioè delle aree che interessavano il nord-est, il nord-ovest, il sud ed il centro del paese.

Cito un esempio specifico relativo alla provincia di Venezia dove sono stato eletto. In tale provincia esistono due realtà socio-economiche distinte: la città di Venezia con i comuni limitrofi e la parte orientale di quella provincia, che presenta una realtà socio-economica differente dall'altra. Chi mi dice che i criteri di individuazione delle nuove aree e città metropolitane non abbiano gli stessi confini dell'attuale provincia, andando così contro gli interessi di una gran parte della popolazione che risiede in quel territorio di individuare due realtà distinte attraverso un'area metropolitana e l'istituzione della nuova provincia per quei comuni che non rientrano nell'area o nella città metropolitana. Questa è la mia preoccupazione.

Ribadisco quindi l'opportunità di rimanere nell'ambito della legge n. 142, sperando che si possa nel tempo portarla in attuazione perché essa era il frutto di uno

studio ben preciso e ragionato delle situazioni e delle realtà socio-economiche che erano di supporto...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Aloi, al quale ricordo che dispone di due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

FORTUNATO ALOI. Signor Presidente, intervengo in dissenso dalla posizione del mio gruppo, anche perché in ordine alla questione dell'area metropolitana si è svolto da tempo un grande dibattito, soprattutto riguardo alla coesistenza di quest'area con altre realtà istituzionali quali i comuni e soprattutto le province.

D'altronde, per come viene posta la questione onorevole Presidente, credo che anche attraverso il discorso del rinvio ad un altro momento istituzionale della questione, si finirebbe per fissare così nel testo al nostro esame elementi non di chiarezza e quindi di confusione.

Onorevole Presidente, colgo l'occasione per rettificare il voto favorevole all'abolizione delle province che ho espresso in occasione dell'esame del relativo emendamento, anche perché ho fatto il consigliere provinciale per ventisette anni e conosco il ruolo, il significato e l'importanza delle province.

Queste sono le ragioni per cui ribadisco il valore della provincia e nutro molte preoccupazioni sul principio dell'area metropolitana.

PRESIDENTE. Sulla base delle dichiarazioni del relatore, del presidente e di molti colleghi, porremo in votazione l'inserimento della dizione « città metropolitane » a livello costituzionale, inteso come fattore costitutivo della Repubblica, senza che questo abbia alcuna implicazione in ordine alle discipline da delineare successivamente.

SAURO TURRONI. Presidente, avevo chiesto di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. A me non pare, comunque ha facoltà di parlare.

SAURO TURRONI. Voterò contro questo emendamento perché, dalla discussione che abbiamo fin qui svolto, non si è capito per quale motivo debba essere costituzionalizzata la città metropolitana.

Chi, come il sottoscritto e l'onorevole Novelli, nelle precedenti legislature si è battuto in questo Parlamento affinché la previsione della legge n. 142 venisse finalmente attuata, sa bene quali siano stati i motivi per cui proprio le città, che oggi chiedono che si inserisca nella Costituzione la « città metropolitana », si sono opposte ed hanno voluto addirittura che il testo della legge venisse modificato e che la città metropolitana diventasse facoltativa.

Solamente il principio di sussidiarietà, che consente di far sì che alcune funzioni e alcuni servizi siano trasferiti dalle municipalità a un organo che esse costituiscono e che è sovraordinato ad esse, mentre a livelli più bassi sono mantenuti quei servizi che più utilmente possono essere svolti più vicini ai cittadini, ci permette di svolgere funzioni e servizi sulla base delle esigenze che i territori hanno e non quindi sulla base dei poteri che alcuni soggetti rivendicano in virtù di elezioni che hanno semmai garantito grandi masse di voto.

Per queste ragioni voterò contro questa proposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'inserimento della dizione « città metropolitane » a livello costituzionale, come fattore costitutivo della Repubblica, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	415
Votanti	397
Astenuti	18
Maggioranza	199

Hanno votato *sì* 239

Hanno votato *no* ... 158

(La Camera approva — Vedi votazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! Dobbiamo ora procedere alla votazione dei successivi commi dell'emendamento 55.121.

Porrò ora in votazione il secondo comma...

GIUSEPPE CALDERISI. Il terzo comma, Presidente!

PRESIDENTE. Non posso porre il votazione il terzo comma senza che sia stato votato il secondo, onorevole Calderisi.

SERGIO MATTARELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA. Presidente, mi chiedo se il secondo e terzo comma non siano preclusi dalla votazione...

PRESIDENTE. Non sono preclusi, perché dettano la disciplina — su questo chiederò al relatore di esprimersi — di comuni, città metropolitane e regioni. Adesso si è deciso che si tratta di fattori costitutivi della Repubblica; i commi secondo e terzo dettano una disciplina — accettabile o meno, poi si vedrà — e pertanto non sono preclusi dal punto di vista della sequenza logica. Non so se mi sono spiegato.

MARCO BOATO, *Relatore sul sistema delle garanzie*. Ma ci sono le province!

SERGIO MATTARELLA. Presidente, naturalmente mi rimetto a quanto lei deciderà; tuttavia implicitamente si esclude che le province siano costitutive della Repubblica, anche perché nel terzo comma si definiscono in forma associativa.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Mattarella, quando si parla di province come forme associative si stabilisce come è costituita la provincia, ma non si dice

che la provincia non ci deve essere. A me sembra che la votazione di questi commi non sia preclusa, ad ogni modo su tale questione vorrei conoscere l'opinione del relatore.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Presidente, credo che sia certamente precluso il secondo comma, perché dire che comuni, province, regioni e Stato sono enti costitutivi della Repubblica e poi affermare che solo le province non hanno poteri e funzioni autonome mi sembra una contraddizione insanabile con ciò che abbiamo votato precedentemente. Il secondo comma, quindi, è certamente precluso.

Il terzo comma, laddove prevede che le funzioni di area vasta sono attribuite alle province, se si fermasse lì stabilirebbe una cosa inutile, ma potrebbe andare; tuttavia se poi quel comma prosegue stabilendo che le province sono forme associative intercomunali, si stabilisce una cosa diversa dall'ente costitutivo della Repubblica.

Quindi può dirsi che il secondo e il terzo comma sono preclusi rispetto al voto che abbiamo espresso sul primo comma. Questa è la mia opinione.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! Onorevole Boato!

La questione è questa: il relatore ritiene che siano preclusi entrambi i commi, tuttavia vorrei si riflettesse su un punto. La preclusione è un giudizio logico, non è un giudizio politico; pertanto, dire che comuni, città metropolitane e regioni sono enti autonomi non è precluso dall'aver votato che comuni, città e province sono elementi costitutivi. Nulla esclude, infatti, che voi possiate presentare una proposta che stabilisce che cosa sia la provincia, che qui non è prevista. È chiara la questione?

Pertanto, politicamente sono d'accordo con voi, ma dal punto di vista della sequenza logica mi pare che siano ammissibili entrambi i commi.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul secondo comma dell'emendamento D'Alema

55.121, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Rebuffa, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

ROLANDO FONTAN. Presidente, Presidente!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	395
Votanti	385
Astenuti	10
Maggioranza	193
Hanno votato sì	45
Hanno votato no ...	340

(La Camera respinge - Vedi votazioni).

Onorevoli colleghi, dobbiamo ora votare il terzo comma dell'emendamento D'Alema 55.121.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, è la seconda volta che chiedo la parola e lei non mi ascolta. Volevo intervenire prima dell'ultima votazione, e precisamente sul secondo comma dell'emendamento D'Alema 55.121, in quanto prima si è discusso delle città metropolitane, poi è stato detto che si votava il principio di costituzionalizzazione di tali città, dopodiché è stato deciso di rinviare la definizione della *quaestio* ad una fase successiva. Con il secondo comma dell'emendamento, che i colleghi hanno respinto non rendendosi conto probabilmente di cosa votassero, si cominciava a delineare la fisionomia delle città metropolitane. Se, dopo aver fissato e costituzionalizzato la città metropolitana, stabilisco che si tratta di un ente autonomo con propri poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione, è evidente che comincio a dare un certo contenuto a questo organismo. Spiegherò in seguito quali dovranno essere eventualmente i limiti ed i criteri di questa nuova figura costituzionale, ma il principio sancito nel secondo comma dell'emendamento rappresenta un qualcosa.

Signor Presidente, la prego di concedermi la parola quando la chiedo, in quanto intendo spiegare alcune cose. Qui c'è stato una specie di imbroglio sul secondo comma dell'emendamento D'Alema 55.121 e lo voglio denunciare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul terzo comma dell'emendamento D'Alema 55.121, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Rebuffa, non accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	358
Votanti	354
Astenuti	4
Maggioranza	178
Hanno votato sì	29
Hanno votato no ...	325

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Onorevoli colleghi, a seguito delle votazioni effettuate, saranno preclusi gli emendamenti che non prevedono, come enti costituzionalmente necessari, le province e le città metropolitane. Saranno considerati non preclusi tutti gli emendamenti che prevedono tali entità, disciplinandoli in vario modo a seconda di come si deciderà, cosa che riguarda materia diversa da questa sulla quale si è questa sera deliberato.

Do ora la parola al relatore, il quale riferirà sullo stato dei lavori.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Signor Presidente, la giornata è stata molto intensa e l'Assemblea ha votato sostanzialmente il primo comma dell'articolo 55, che rappresenta la parte più importante dell'articolo stesso. A questo punto chiederei di sospendere i nostri lavori per riprenderli nella giornata di mercoledì 25 febbraio.

PRESIDENTE. Ritengo che la sua proposta corrisponda largamente all'orientamento dell'Assemblea.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge per la quale la XIII Commissione permanente (Agricoltura), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento.

S. 1949. — POLI BORTONE ed altri; COMINO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della federazione italiana dei consorzi agrari » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (1183-1422-B).

Ricordo che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede la discussione in aula di tale proposta di legge a partire dalla seduta di domani.

A seguito della richiesta di trasferimento in sede legislativa formulata all'unanimità dai rappresentanti dei gruppi nella Commissione, con l'assenso del Governo, e nel caso di suo accoglimento da parte dell'Assemblea, l'Assemblea medesima non procederà ovviamente all'esame del relativo punto all'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge che è assegnato, ai sensi degli articoli 154, comma 1, e 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

S. 2982. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili » (*approvato dal Senato*) (4540), con il parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIV.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis del regolamento.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi, mercoledì 11 febbraio 1998, in sede legislativa, delle Commissioni permanenti sono stati approvati, con modificazioni, i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali):

Senatori UCCHIELLI ed altri: « Benefici per le vittime della cosiddetta 'banda della Uno bianca' » (*già approvato dal Senato*) (4173), approvata con l'assorbimento delle proposte di legge: ZANI e SODA: « Norme in favore delle vittime della cosiddetta 'banda della Uno bianca' » (1305); ANEDDA: « Estensione dell'ambito di applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (4037); BERSELLI ed altri: « Benefici in favore delle vittime della cosiddetta 'banda della Uno bianca' » (4284);

dalla II Commissione permanente (Giustizia):

Senatore BUCCIERO: Disegno di legge di iniziativa del Governo: « Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato con l'unificazione della proposta di legge n. 484 AS. 484-1504*) (1846-B) approvato con l'assorbi-

mento della proposta di legge GAZZARA ed altri: « Modifica all'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati » (2315);

DETOMAS ed altri: « Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (*già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla II Commissione del Senato*) (3648-B).

Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 21,07).

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, insieme ai colleghi Cola, Fragalà e Simeone ho presentato un'interpellanza urgente alla quale, dato il suo contenuto, la invito cortesemente a chiedere al Governo un'immediata risposta in aula.

Si tratta del fatto che il vicepresidente della Commissione antimafia, onorevole Vendola, il quale appartiene alla maggioranza, nella stessa Commissione antimafia ha rilevato che il sottosegretario di Stato per l'interno, il senatore Angelo Giorgianni, secondo l'atto ispettivo che richiama, avrebbe abituale frequentazione di personaggi indicati dai carabinieri come collusi e contigui con la criminalità organizzata della provincia di Messina.

La questione viene dal vicepresidente dell'antimafia e riguarda, come dicevo, il sottosegretario di Stato per l'interno, al quale vengono rivolte delle accuse; quanto meno, si chiede di sapere se risponda a verità che il sottosegretario di Stato per l'interno del nostro paese abbia o meno frequentazioni con personaggi legati alla mafia.

Il senatore richiamato dal vicepresidente della Commissione antimafia rico-

pre un delicatissimo incarico come sottosegretario per l'interno. Mi sembra quindi, in conclusione, che il contenuto dell'atto ispettivo cui mi riferisco non possa seguire i tempi di risposta ordinari, ma necessiti di una risposta urgente, che non riguarda solo l'onorevole Vendola, ma l'intera Camera.

La prego pertanto, Presidente, di invitare il Governo, nelle persone del ministro dell'interno o del Presidente del Consiglio, a venire subito in aula a rispondere, perché qualora i rilievi del vicepresidente dell'antimafia corrispondessero a verità sono urgenti le dimissioni del sottosegretario per l'interno.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, non risulta presentata alcuna interpellanza avente i firmatari da lei indicati (*Proteste del deputato Buontempo*). Onorevole Buontempo, se lei l'ha in tasca, evidentemente non è stata presentata; è « presentante »!

A norma dell'articolo 138-*bis* del regolamento, lei può avvalersi di una procedura particolare affinché l'interpellanza sia discussa in modo urgente. Altrimenti, sussiste un'urgenza di carattere politico che capisco e che verrà segnalata. In questa sede, peraltro, è presente il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che potrà riferire.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 12 febbraio 1998, alle 9:

1. — Interpellanze.
2. — Votazione per schede per l'elezione di quattro componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 1183-1422-B.

4. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

POLI BORTONE ed altri; COMINO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari (1183-1422-B).

— *Relatore:* Prestigiacomo.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2971 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze (*Approvato dal Senato*) (4484).

— *Relatore:* Lucchese.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (4468).

— *Relatori:* Scrivani per la maggioranza; Paolo Colombo di minoranza.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (4229).

— *Relatore:* Cerulli Irelli.

La seduta termina alle 21,15.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografico alle 23,20.